



Bruxelles, 9 gennaio 2018

AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Salvo che un accordo di recesso ratificato¹ preveda una data diversa, la totalità del diritto primario e derivato dell'Unione cesserà quindi di applicarsi al Regno Unito alle ore 00.00 del 30 marzo 2019 (ora dell'Europa centrale) ("data del recesso")². Il Regno Unito diventerà allora un "paese terzo"³.

Poiché regna notevole incertezza, in particolare circa il contenuto di un eventuale accordo di recesso, si richiama l'attenzione dei portatori di interesse che si occupano del trattamento di dati personali sulle ripercussioni giuridiche che occorrerà tenere presenti quando il Regno Unito diventerà un paese terzo⁴.

Fatto salvo il regime transitorio che potrà essere previsto nell'eventuale accordo di recesso, le norme unionali sul trasferimento dei dati personali non si applicheranno più al Regno Unito dalla data del recesso. Oltre che in forza di una "decisione di adeguatezza", che consenta il libero flusso di dati personali dall'Unione senza che gli esportatori unionali di dati debbano applicare salvaguardie supplementari o essere soggetti a ulteriori condizioni, le norme dell'Unione sulla protezione dei dati (sia ai sensi della direttiva 95/46/CE che ai sensi del nuovo regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati - denominato nel prosieguo "regolamento generale sulla protezione dei dati" - che si applica a partire dal 25 maggio 2018) permettono il trasferimento se il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento fornisce "garanzie adeguate". Possono costituire garanzie adeguate:

¹ I negoziati per un accordo di recesso con il Regno Unito sono in corso.

² A norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, può decidere all'unanimità che i trattati cessino di applicarsi in una data successiva.

³ Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

⁴ Per assicurare che continuino ad applicarsi le misure unionali per la salvaguardia dei dati personali oggetto di trattamento all'epoca in cui il Regno Unito era uno Stato membro, la Commissione ha pubblicato al seguente indirizzo un documento contenente i principi essenziali: https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-use-data-and-protection-information-obtained-or-processed-withdrawal-date_en.

- le **clausole tipo per la protezione dei dati**: la Commissione ha adottato tre modelli di clausole, disponibili sul sito web della Commissione⁵;
- le **norme vincolanti d'impresa**: norme sulla protezione dei dati giuridicamente vincolanti, approvate dalla autorità competente per la protezione dei dati e applicabili nell'ambito di un gruppo di imprese;
- i **codici di condotta** approvati, unitamente all'impegno vincolante e azionabile del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento nel paese terzo;
- i **meccanismi di certificazione** approvati, unitamente all'impegno vincolante e azionabile del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento nel paese terzo.

In mancanza di una “decisione di adeguatezza” o di “garanzie adeguate”, il trasferimento o un insieme di trasferimenti possono avvenire sulla base delle cosiddette “**deroghe**”: queste permettono trasferimenti in casi specifici, quali i trasferimenti basati sul consenso, i trasferimenti per l'esecuzione di un contratto, i trasferimenti per l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria o i trasferimenti per rilevanti motivi di interesse pubblico.

Si tratta di strumenti ben noti agli operatori degli Stati membri, dato che sono già attualmente utilizzati per i trasferimenti di dati personali verso paesi terzi.

Il regolamento generale sulla protezione dei dati ne ha semplificato l'uso, riducendo gli oneri amministrativi rispetto alla direttiva 95/46/CE. I trasferimenti basati su clausole tipo per la protezione dei dati debitamente approvate, o su norme vincolanti d'impresa, non saranno soggette ad ulteriori specifiche autorizzazioni da parte dell'autorità di controllo. Il regolamento generale sulla protezione dei dati ha altresì introdotto, subordinatamente a ulteriori condizioni, i codici di condotta e i meccanismi di certificazione come nuovi strumenti per il trasferimento dei dati personali.

La preparazione al recesso è una questione che non riguarda soltanto l'Unione e le autorità nazionali, ma anche i privati. Per quanto riguarda l'attuazione del regolamento generale sulla protezione dei dati, in particolare dei nuovi strumenti per il trasferimento verso paesi terzi (i codici di condotta approvati e i meccanismi di certificazione approvati, congiunti ad impegni vincolanti da parte dei titolari e responsabili del trattamento che ricevono i dati nel paese terzo), va osservato che la Commissione (DG JUST), in collaborazione con i soggetti interessati e le autorità competenti per la protezione dei dati, è all'opera per assicurare il miglior uso di tali nuovi strumenti. Il tema sarà discusso in seno al gruppo di portatori di interessi istituito dalla Commissione, di cui fanno parte rappresentanti delle imprese, della società civile e del mondo accademico.

Commissione europea
Direzione generale della Giustizia e dei consumatori

⁵ https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.